



COMUNE DI MERLARA

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTI SANITARI (DAT)
TESTAMENTO BIOLOGICO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 07.05.2018

INDICE GENERALE

- 1. Istituzione del registro dei Testamenti Biologici**
- 2. Definizione di Testamento Biologico**
- 3. Soggetti legittimati a presentare il Testamento Biologico**
- 4. Registro dei Testamenti Biologici**
- 5. Caratteristiche del Registro**
- 6. Modalità di deposito e di iscrizione delle DAT nel Registro**
- 7. Modalità di sostituzione o revoca delle DAT o del Fiduciario**
- 8. Soggetti che possono prendere visione del Registro**
- 9. Gratuità dell'iscrizione al Registro**
- 10. Entrata in vigore**

ART.1 – Istituzione del Registro dei Testamenti Biologici

Il Comune, in base all'art.3 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune di Merlara, nella sfera della propria autonomia e responsabilità amministrativa, tutela l'assoluta dignità delle persone promuovendo il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita di ogni essere umano.

A tal fine istituisce il Registro dei Testamenti Biologici collocato presso i Servizi Demografici.

ART.2 – Definizione di Testamento Biologico

Il termine "*testamento biologico*" (definito anche :testamento di fine vita o dichiarazione anticipata di trattamento – DAT) fa riferimento ad un documento contenente la chiara e manifesta volontà di una persona che esplicita anticipatamente le indicazioni che il dichiarante vuole siano tenute in considerazione relativamente ai trattamenti medici cui essere/non essere sottoposto in caso di malattie o traumi cerebrali che portino e procurino la perdita di coscienza tale da potersi definire quale stato permanente ed irreversibile.

La persona che lo redige nomina un "*fiduciario*", maggiorenne e capace di intendere e di volere, il quale diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire. Il "*fiduciario*", che può anche non risiedere nel Comune di Merlara, in caso di necessità, può ritirare il testamento biologico depositato dal dichiarante in busta sigillata.

Il dichiarante può anche nominare in "*fiduciario supplente*" che assolverà alle funzioni sopra indicate qualora il "*fiduciario*" si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

Il testamento biologico può essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata direttamente presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza oppure presso le strutture sanitarie che hanno adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico.

ART.3 – Soggetti legittimati a presentare il Testamento Biologico

Sono soggetti legittimati a presentare il Testamento Biologico, nelle forme e secondo le modalità previste dal presente regolamento, gli iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Merlara, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.

Per quanto riguarda i minori o gli incapaci non sono ammesse dichiarazioni in loro nome da parte del tutore o dell'amministratore di sostegno

ART.4 – Registro dei Testamenti Biologici

Il Registro è riservato ai soggetti di cui al precedente articolo 3 ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, di tutti i soggetti che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento.

ART.5 – Caratteristiche del Registro

Il registro gestisce la banca dei dati dei dichiaranti e dei fiduciari ed attribuisce un numero progressivo ad ogni singola pratica. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta del Registro rilascerà al

dichiarante una ricevuta di avvenuta consegna della DAT. Il Funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

ART.6 – Modalità di deposito e di iscrizione delle DAT nel Registro

Il Testamento Biologico si acquisisce **personalmente** dal cittadino in busta sigillata contenente le volontà, lasciando piena libertà nei contenuti e nella forma.

Prima di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per il fiduciario.

La busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico, una copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante.

Il cittadino si presenterà, unitamente al Fiduciario, all'Ufficio Anagrafe del Comune con la busta sigillata.

La busta già chiusa contenente il testamento biologico viene numerata e, lo stesso numero, viene annotato sul Registro debitamente predisposto.

In quella sede l'interessato sottoscriverà una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, utilizzando un modulo già predisposto nel quale dichiarerà la consegna della busta e della nomina del fiduciario, nonché renderà la dichiarazione di non aver depositato presso altri soggetti pubblici o privati altro testamento biologico.

Unitamente sarà sottoscritta anche dal Fiduciario una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ove lo stesso dichiarerà di avere accettato tale nomina.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta.

Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della predetta dichiarazione ed una ricevuta di avvenuto deposito sottoscritta dal Funzionario del Comune unitamente ad una copia del presente Regolamento.

Nel caso in cui il Dichiarante abbia già depositato il proprio Testamento Biologico presso un Notaio può chiedere l'iscrizione al Registro attraverso la presentazione dell'atto notarile comprovante tale azione.

Al venir meno dell'iscrizione anagrafica nel Comune di Merlara per trasferimento in altro Comune italiano, il Comune di Merlara segnalerà a quest'ultimo l'esistenza della DAT depositata.

La DAT non può essere trasferita ad altro Comune. Sarà cura dell'interessato provvedere al ritiro ed all'eventuale deposito nel nuovo Comune di residenza.

Non ricevendo alcuna comunicazione in merito, trascorsi 5 anni dalla cessazione dell'iscrizione anagrafica la DAT sarà distrutta con conseguente cancellazione dal Registro.

L'Ufficio Anagrafe registrerà anche le comunicazioni di esistenza di DAT eventualmente ricevute da altri Comuni a seguito dell'iscrizione anagrafica nel Comune di Merlara.

Le buste contenenti le DAT verranno distrutte dopo sei mesi dall'avvenuta conoscenza della morte del dichiarante.

ART.7 – Modalità di sostituzione o revoca delle DAT o del Fiduciario

Su richiesta dell'interessato la dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento con le stesse modalità di cui all'art.6. La revoca comporta la restituzione della busta contenente le DAT e la conseguente annotazione nel Registro.

Il dichiarante può altresì modificare la dichiarazione resa mediante la consegna in busta chiusa di un'altra dichiarazione e la revoca della precedente, con le stesse modalità sopra descritte.

Analogamente, il richiedente può revocare e/o sostituire il fiduciario con le stesse modalità indicate all'art.6, mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la conseguente annotazione nel Registro.

La revoca della dichiarazione non comporta nessun obbligo per il Funzionario del Comune per quanto riguarda la comunicazione al Fiduciario. Tale adempimento rimane a carico del dichiarante.

ART.8 – Soggetti che possono prendere visione del Registro

Il Registro non è pubblico. Possono accedere ai dati contenuti nel Registro ed ottenere l'attestazione relativa alla data di registrazione della dichiarazione del loro congiunto: il Fiduciario e le altre persone, eventualmente indicate, in forma espressa dal richiedente all'interno della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Ciascun fiduciario che si trovi nella condizione di far valere la DAT, può richiedere la busta che la contiene presentandosi direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune di Merlara, rilasciando apposita ricevuta. La busta può altresì essere consegnata agli Organismi Sanitari su esplicita richiesta. La consegna della busta va annotata sul Registro.

ART.9 – Gratuità dell'iscrizione al Registro

L'iscrizione al Registro è volontaria e gratuita.

ART.10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello dell'adozione della deliberazione che lo approva.